



Ministero dell'istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto di Istruzione Superiore Statale

"Blaise Pascal"

Liceo scientifico e classico

Sede centrale: Via Pietro Nenni, 48 00040 Pomezia Tel. 06121127540- Fax 0667666352

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(Approvato con delibera n.___ dal Consiglio di Istituto nella seduta del _____)





Ministero dell'istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto di Istruzione Superiore Statale

"Blaise Pascal"

Liceo scientifico e classico

Sede centrale: Via Pietro Nenni, 48 00040 Pomezia Tel. 06121127540- Fax 0667666352

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio da parte dell'utenza scolastica del diritto di accesso ai documenti amministrativi di questo Istituto scolastico, secondo le disposizioni dell'art.10 del Capo V della Legge 7.8.1990 n. 241 e e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il DPR 27 giugno 1992, n. 352, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal DPR 12 aprile 2208, n. 184.

ART. 2

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce per i cittadini un diritto soggettivo il cui esercizio è garantito dal D.P.R. N. 184/2006 e dal presente Regolamento.

Il diritto di accesso si distingue in diritto di esame e in diritto di estrarre copia dei documenti. Per diritto di esame deve intendersi la lettura e la consultazione dei documenti.

ART.3

Titolari del diritto di accesso. Soggetto interessato

Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dall'interessato, anche dal suo legale rappresentante specificando valide motivazioni secondo quanto dispone art 7 del presente Regolamento.

ART.4

Atti e provvedimenti ammessi

Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito l'accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti amministrativi formati dall'Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e conservati alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

ART. 5

Atti sottratti all'accesso

Non è ammesso l'accesso ai provvedimenti riguardanti:

- a) I documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l'accessibilità al trattamento tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza;
- b) I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari, compresi gli atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, comunque, in ogni caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
- c) Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS;
- d) Le certificazioni mediche;
- e) I documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
- f) Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
- g) Corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia espressamente consentite dal mittente o dal destinatario;
- h) Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc,).

ART. 6

Consultabilità degli atti depositati in archivio

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità degli archivi degli Enti Pubblici, il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

<u>ART. 7</u>

Motivi della domanda

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata con situazioni giuridicamente rilevanti, specificando l'interesse personale, concreto e attuale per la tutela delle situazioni stesse.

Per ottenere l'accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, a meno che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all'ufficio ove è depositato l'atto richiesto in visione.

La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

<u>ART. 8</u>

Determinazione tariffe riproduzione atti

Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri:

- 1) Costo carta in bianco;
- 2) Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;
- 3) Diritti di ricerca di archivio.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 9

Accesso informale

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di contro interessati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta anche verbale all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

Nel caso in cui il preposto all'Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l'accoglimento della domanda dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico.

ART. 10

Contro interessati

Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Qualora la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo

idoneo a comprovarne la ricezione).

I contro interessati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e vagliate gli eventuali motivi oppositivi, provvede sulla valutazione della richiesta.

ART.11

Procedimento di accesso formale

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art.10.

All'atto di presentazione dell'istanza, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo idoneo che attesti il potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell'interessato, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 15/1968.

ART. 12

Accoglimento della richiesta di accesso. Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro 10 giorni è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente Scolastico dell'Istituto (e/o un suo delegato). Egli, valutata la richiesta decide:

□□**Accoglimento:** la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente;

- □ Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a disposizione del richiedente:
- □ Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, nei seguenti casi:
 - 1) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti
 - 2) gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna alla classe, nei tempi stabili
 - 3) i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa
 - 4) i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione sommativa
 - 5) gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all'aggiudicazione definitivaⁱ;
- □ **Rifiuto:** la domanda non può essere accolta.

L'Atto di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato. L'atto che dispone il differimento all'accesso ne indica la durata.

ART. 13

Comunicazione al richiedente

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o sua regolarizzazione (DPR 352/92). Il procedimento di accesso ai verbali delle sedute degli OOCC devono concludersi entro 10 giorni dalla data della richiesta **esercitata in via informale**.

Dell'accoglimento della richiesta **formale** o del **rifiuto** (che deve essere motivato) va data comunicazione all'interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. entro 10 giorni dall'arrivo al protocollo; qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, la scuola, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente a mezzo notifica o altro mezzo idoneo e ,in tal caso, il procedimento ricomincia a decorrere dalla richiesta di accesso correttamente formulata.

Se consegnata personalmente dall'interessato, l'istanza formale di accesso, la segreteria didattica rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di assunzione a protocollo.

Se consegnata a mezzo posta, la data di presentazione è quella stessa in cui l'istanza perviene alla segreteria didattica della scuola, la quale provvede ad inoltrare all'interessato la ricevuta dell'istanza con l'assunzione a protocollo.

Non sono ammesse richieste via posta elettronica – ad eccezione della posta e firma certificata – o via fax.

La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l'ora fissato per l'accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l'orario entro i 15 giorni successivi.

ART.14

Prescrizione e divieti nel corso della visione

L'esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua fiducia nell'Ufficio dove è depositato l'atto, alla presenza del funzionario addetto.

E' tassativamente vietato:

- _ Portare il provvedimento fuori dall' ufficio anche se temporaneamente;
- _ Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione;
- _ Fare segni particolari, cancellature, manomissioni o comunque alterare i documenti.

ART.15

Decadenza dell'autorizzazione

Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. L'inosservanza dei divieti previsti dall'art. precedente, comporta l'immediata decadenza del diritto di esame.

ART.16

Responsabilità a carico dei richiedenti

I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questo Istituto Scolastico, sono responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare all'Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato.

La sottoscrizione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell'art.351 del C.P.

TITOLO III DISCIPLINA DEL DIRITTO DI OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI

ART.17

Diritto al rilascio di copia dei documenti

I titolari di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di richiedere copia delle deliberazioni dal giorno di pubblicazione nonché di tutti i provvedimenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento anche se non esecutivi.

ART.18

Procedura per ottenere copia dei documenti

Se il provvedimento richiesto in copia non è ancora esecutivo deve essere indicato sulla copia: 1. "atto efficace, non esecutivo".

Sulla copia dell'atto deve sempre essere indicata in alto a dx la dicitura "copia" e deve sempre essere rifirmata dal responsabile del procedimento nel caso sia richiesta in sostituzione dell'originale.

La domanda di accesso formale deve essere indirizzata al responsabile del procedimento, Dirigente Scolastico dell'Istituto (e/o un suo delegato), utilizzando preferibilmente, il modello predisposto dall'Amministrazione, scaricabile dal sito web all'indirizzo: www.liceoblaisepascal.it, recapitandola:

- **di persona**, recandosi presso l'Ufficio di segreteria, ubicato in Pomezia, Via Pietro Nenni 48 00040 aperto secondo l'orario pubblicato nel suddetto sito della scuola, dove sarà consegnato l'apposito modello di domanda di accesso agli atti;
- **posta ordinaria**, inviando all'Ufficio di segreteria, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti, e allegando la fotocopia del documento d'identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- a mezzo posta certificata, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti, e allegando la fotocopia del documento d'identità e di eventuali deleghe di rappresentanza.

Il richiedente dovrà eseguire, prima del ritiro della documentazione, i versamenti sul conto corrente bancario intestato all'Istituto di Istruzione Superiore Blaise Pascal indicandovi la giusta causale.

Qualora l'importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad € 2,00 (due) il pagamento dell'importo medesimo può essere assolto mediante apposizione sulla richiesta di marche amministrative di pari importo.

ART.19

Termine per il rilascio delle copie

Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OOCC che devono essere rilasciate entro 10 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale.

Per il rilascio di copie oggetto di richiesta **formale**, si osservano i termini e le modalità di cui all'art.11.

ART.20

Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto può rifiutare l'accesso ad un determinato documento, oltre nei casi previsti dall'art.5, quando sia manifestamente evidente che l'esame è diretto a turbare l'ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto può disporre per la revoca dell'autorizzazione all'esame quando l'istante contravviene alle disposizioni di cui al precedente Art.14.

Nel caso di richiesta **formale,** il diniego va dato per iscritto, notificato all'interessato e deve contenere i motivi che giustificano il rigetto, nonché agli organi a cui il richiedente può proporre il ricorso, mediante raccomandata A.R.

ART.21

Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti

L'inosservanza da parte dell'Amministrazione dei termini indicati nel presente regolamento viene considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto.

ART.22

Rimedi in caso di ritardo o rifiuto di visione o di rilascio di copia dei documenti

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, il richiedente può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla notifica o dal silenzio-rifiuto o dal differimento al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o presentare ricorso innanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART.23

Costi per rilascio di copie e costi di notifica

La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato di seguito.

Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l' accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.

□□Il rilascio di copia semplice del documento è sottoposto al pagamento dell' importo:

-di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;

- -di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti;
- -di Euro 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
- -di Euro 0,75 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in Euro 10,00 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento.

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento alla banca cassiera dell'Istituto o da altro istituto bancario, indicando nella casuale "procedimento accesso agli atti", prima del ritiro delle copie:

POSTE ITALIANE

Codice IBAN: IT 44 L 0760 10 32 00 00 10 104 04 109

Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.

Il rilascio di copia conforme all'originale è soggetta all'imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82):

- Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso;
- Copie conformi all'originale nr. Marche da bollo/nn.copie.

All'art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di **"foglio"**, di **"pagina"** e di **"copia"**, agli effetti dell'imposta di bollo.

Il **foglio** si intende composto da quattro facciate, la **pagina** da una facciata. Per **copia** si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Il **foglio** si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 642/72, così come sostituito dall'art.8 del DPR 955/82).

ART.24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo ed è pubblicato sul sito web del Liceo Blaise Pascal insieme alla relativa modulistica.

Il Dirigente Scolastisco

Il Presidente del C.d. I.

Al Dirigente Scolastico

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e.s.m.i. – D.P.R. 352/92)

Cognome	Nome	
Nato il//	a	Prov. ()
Codice fiscale		
Residente in		
Indirizzo a cui inviare eventuali		

n. telefono	n. telefax	e-mail	
Titolo di rappresent	tanza del richiedente:		
diretto interessato			
legale rappresentante	<u> </u>	(alleg	are documentazione)
copia del documento	di identità di chi la rilascia)	(are documentazione accompagnata da
	MOTIVO DEI	LLA RICHIESTA	
		icamente rilevante):	
	Documenta	zione richiesta:	
Mediante (barrar	e la modalità di interesse):		
VISIONE	ESTRAZIONE DI COPIA in cart	a semplice E	STRAZIONE DI COPIA in bollo
Altro (spec	rificare)		
			nferma la veridicità di quanto sopra riportato. ente nell'ambito del procedimento per il quale la
			Il richiedente
Pomezia,			
	RIC	EVUTA	
ISS Blaise Pascal	MC.	LVUIA	
•	sentata dal sig.		è stata acquisita agli atti
della scuola con prot. n	del		FIRMA ADDETTO DI SEGRETERIA
	Scheda riassunti	va del Procedimen	<u>to</u>
Identificazione rich	iedente:		
documento di identif	icazione	N°	
rilasciato da		il	
Identificazione ever	tuale accompagnatore:		
Cognome		Nome	
Nato il/	/ a		Prov. ()

documento di identificazione		N°				
rilasciato da	il					
Esito dell'Istanza						
Esito istanza:	□ accoglimento	□ rifiuto				
	□ limitazione	□ differimento				
motivazione (nel caso di rifiuto, limitazione o differimento, specificando i caratteri della limitazione o della durata del differimento)						
estremi dell'eventuale provvedimento di rif	fiuto					
Consegna dei documenti						
Estrazione fotocopie n°	□ A3 □	A4				
Costi copie €	Spedizione documenti costi pr	revisti €				
Documenti visionati il//		FIRMA DEL RICHIEDENTE				
(oppure)						
Documenti consegnati il//	per ricevuta					
(oppure)						
Documenti spediti il//	nota trasmissione					
Conclusione del procedimento						
Data/ (II respo	onsabile del procedimento)	FIRMA DEL RESPONSABILE				

L'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere, armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento, non è da escludere che l'Amministrazione possa differire l'accesso alla conclusione del procedimento ma tale scelta

ⁱ Prima di espungere il differimento, che mi sembri tuteli il caso di presenza di terze parti nella documentazione amministrativa, per cui è richiesto un tempo maggiore per esaminare la documentazione e iniziare il procedimento, come appare chiaramente nell'articolo 14 del documento del Liceo Segre (stralcio - [...] Sono oggetto di differimento all'accesso i seguenti documenti: 1) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti; 2) gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna alla classe, nei tempi stabili; 3) i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa; 4) i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione sommativa; 5) gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all'aggiudicazione definitiva". Si allega il commento tratto dalla rivista di diritto amministrativo "Giurdanella" http://www.giurdanella.it/2012/03/07/differimento-dellaccesso-agli-atti-amministrativi/

deve figurare come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest'ultimo, che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall'art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero della necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge, in conformità all'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992 (Tar Lazio, Sez.I, ter n. 13783/2005). "Tale indirizzo giurisprudenziale è stato recepito dall'art. 9, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il quale stabilisce che il differimento dell'accesso debba sempre essere disposto in tutti i casi in cui "...sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di quell'articolo 24, comma 6 della legge e per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa "; in tale contesto normativo ne discende che il potere di differimento dell'accesso – in luogo del rigetto – è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso, ma sia al contempo necessario... Ne consegue de plano che l'atto che dispone il differimento dell'accesso deve pertanto specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze

E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n.2172 del 2 marzo scorso.

legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento".

Di seguito il testo della sentenza

Consiglio di Stato, Sezione terza

Sentenza numero 2172 del 2 marzo 2012

(estensore Sapone, presidente Bianchi) (...)

FATTO e DIRITTO

Con istanza datata 5.8.2011 la società chiedeva all'intimata Autorità di prendere visione dei seguenti documenti: 1) esposto della Didi srl relativo alla gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio energia e tecnologico degli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia, acquisito al prot. AVCP con nota n.36197 del 1.4.2011 nonchè tutti gli atti contenuti nel fascicolo n.1745/2011; 2) ordine di servizio dell'Autorità n.3/2001 del 25.5.2011; 3) disposizione di avvio istruttoria del D.G. VI.CO. prot. n.78303/2011DG del 25.7.2011. E' opportuno precisare che la citata istanza era stata presentata dalla TEG in quanto la suddetta società era stata destinataria della comunicazione di avvio di procedimento che la resistente Autorità aveva attivato, ai sensi dell'art. art.6, commi 5 e 7 del d.lgvo n.163/2006, a seguito di un esposto presentato dalla Diddi srl in cui relativamente alla gara indetta per l'affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti del comune di Pistoia erano state segnalate presunte violazioni alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici, individuate nella circostanza che la TEG godeva di affidamenti diretti da altri comuni toscani in qualità di soggetto in house, e al contempo partecipava a gare in veste di operatore economico operante nel settore energetico.

Con la gravata determinazione la resistente Autorità ha: a) negato l'accesso all'ordine di servizio del 25.5.2001 in quanto atto di organizzazione interna; b) differito l'accesso al termine del procedimento de quo: b1) della disposizione di avvio dell'istruttoria, in virtù dell'art.6 del Regolamento Accesso AVCP in quanto mero atto infraprocedimentale; b2) dell'esposto della srl Diddi e degli altri documenti contenuti nel fascicolo n.1745/2011 facendo riferimento a tal fine al buon andamento dell'attività amministrativa e all'efficace e tempestiva conclusione del procedimento.

La suddetta determinazione è stata impugnata con il presente gravame affidato ai seguenti motivi di doglianza: 1) Violazione degli artt. 34, 97 e 111 della Costituzione e dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento nonchè del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 3, 22, 23 e 24, commi 1, 2 e 7, della L. n.241/1990; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.22, 3° comma, e 24 della L. n.241/1990 nonchè dell'art.9, comma 2, del DPR n.184/2006 e dell'art.6 del Regolamento concernente l'accesso agli atti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art.4, comma 1, del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi di competenza della resistente Autorità. Successivamente l'odierna istante ha proposto motivi aggiunti di doglianza con cui ha impugnato la determinazione con cui l'Autorità de qua ha disposto la proroga del termine previsto per la conclusione del procedimento in questione, prospettando il seguente ed articolato motivo di doglianza: 4) Violazione degli artt.24 e 97 e 111 della Costituzione e dei principi di buon

andamento, trasparenza e giusto procedimento nonchè del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 3, 22, 23 e 24 commi 1, 2 e 7, della L. n.241/1990 nonchè dell'art.9, comma 2, del DPR 184/06 e dell'art.6 del Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità. Illegittimità del provvedimento di differimento del termine di conclusione dell'istruttoria. Si sono costituiti sia l'intimata Autorità che la srl Diddi contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. Alla camera di consiglio del 25.1.2012 il gravame è stato assunto in decisione. Il proposto gravame deve essere dichiarato in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che, l'esposto della srl Diddi che ha dato origine alla presenta controversia è stata versato agli atti in puntuale adempimento dell'ordinanza istruttoria n.11440/2011 di questo Tribunale. Relativamente all'ostensione dell'ordine di servizio n.3/2011 la pretesa ricorsuale è palesemente infondata, dato che, trattandosi di un mero atto di organizzazione interno, lo stesso non assume alcuna rilevanza decisoria nell'ambito del procedimento attivato dall'Autorità nè si vede, alla luce di tale natura, come possa essere ritenuto astrattamente lesivo della situazione giuridica della società ricorrente al fine di giustificarne la conoscenza.

Per quanto concerne, infine, la pretesa ricorsuale ad ottenere l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo n.1745/2011, il cui contenuto non risulta in alcun modo specificato sia da parte della società ricorrente sia, soprattutto dalla resistente Autorità, la quale non ha in alcun modo chiarito, in ossequio ad elementari principi di correttezza processuale, che tipologia di documenti fossero e soprattutto il loro contenuto, deve essere osservato che: a) come affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla circostanza che l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere, comunque, armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento, non è da escludere che l'Amministrazione possa differire l'accesso alla conclusione del procedimento ma tale scelta deve figurare – a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie in esame – come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest'ultimo, che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall'art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero della necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge, in conformità all'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992 (Tar Lazio, Sez.I, ter n.13783/2005);

b) tale indirizzo giurisprudenziale è stato recepito dall'art. 9, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il quale stabilisce che il differimento dell'accesso debba sempre essere disposto in tutti i casi in cui "...sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di quell'articolo 24, comma 6 della legge e per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa "; in tale contesto normativo ne discende che il potere di differimento dell'accesso – in luogo del rigetto – è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso, ma sia al contempo necessario: – assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi; ovvero - salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Ne consegue de plano che l'atto che dispone il differimento dell'accesso deve pertanto specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento. Poichè nella fattispecie in esame, il gravato differimento è, motivato, apoditticamente, con riferimento a formule generiche ed onnicomprensive quali il buon andamento dell'azione amministrativa e l'efficace e tempestiva conclusione del procedimento, senza alcuna indicazione di specifiche e concrete circostanze legittimanti tali conclusioni, la contestata determinazione per tale aspetto risulta in palese contrasto con la normativa vigente. Nè il riferimento all'art.6 del Regolamento interno dell'Autorità il quale stabilisce che " per le segnalazioni, gli atti, o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria" risulta essere conferente, in quanto tale disposizione fa riferimento unicamente agli atti, segnalazioni ed esposti nei quali non rientrano gli altri documenti - oltre l'esposto - contenuti nel fascicolo di ufficio nè, ovviamente, la determinazione di avvio dell'istruttoria. Nè può ritenersi sussistente una sorta di vis attrattiva, come sembra ritenere l'amministrazione, secondo cui ai sensi del menzionato art.6 del regolamento può essere differita l'ostensione di tutti gli atti facenti parte di un procedimento attivato sulla base di un esposto informale ovvero di una segnalazione, atteso che un simile eventualità doveva essere esplicitamente prevista e disciplinata, e non può certamente essere desunta sulla base di un'interpretazione estensiva della disposizione regolamentare. Alla luce delle esposte argomentazioni risulta fondata anche la doglianza prospettata in sede di

motivi aggiunti avverso la nuova determinazione della resistente Autorità, la quale nel prorogare il termine per la conclusione del procedimento ha nuovamente differito l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo de quo. Ciò premesso il proposto gravame: a) deve essere dichiarato improcedibile per cessazione delle materia del contendere in relazione alla mancata esibizione dell'esposto presentata dalla Diddi srl: b) deve essere dichiarato inammissibile per quanto concerne l'esibizione dell'ordine di servizio; c) è da accogliere per quanto riguarda il diritto del ricorrente a prendere visione sia della determinazione di avvio dell'istruttoria sia di tutti gli altri atti contenuti nel fascicolo di ufficio, con conseguente condanna dell'intimata Autorità all'esibizione degli atti de quibus. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7983 del 2011, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, giusta quanto indicato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 2 marzo 2012.